



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III civile e procedure concorsuali

Composto da:

Dott.ssa Emilia Salvatore	Presidente
Dott. Carlo Bianconi	Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Ovi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. n. 225-1/2023 nei confronti di Roberto Erbetta (C.F. RBTRRT55E25B041L), residente in Modena, via Vittorio Emanuele, n. 46, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Vezzoli, presso il cui studio, sito in Chiari (BS), via Battaglia, n. 1, è elettivamente domiciliato;

-ricorrente in proprio -

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII presentato dal debitore;

esaminata la documentazione acquisita;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che nel caso di specie i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità), all'esito dell'integrazione documentale del 13/12/2023, sono stati allegati;

sent. n° 157/2023

del: 20-27/12/23

LC: 45/2023

Cron: 3690/2023

Per: 325/2023

oggetto: sentenze di
apertura sup. controllata.



ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex artt. 27, commi 2, CCII, posto che il ricorrente risiede in Modena, via Vittorio Emanuele, n. 46;

considerato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, all'esito dell'integrazione depositata, risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, esponendo una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal

OMZSSZS

OMISSIS

rendiconto (art. 275, comma 4, CCII) e che lo stesso ha natura unitaria (Trib. Milano, 14 novembre 2023, in www.dirittodellacrisi.it);

ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

dichiara l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio di Roberto Erbetta (C.F. RBTRRT55E25B041L), residente in Modena, via Vittorio Emanuele, n. 46;

nomina Giudice delegato la Dott. Carlo Bianconi;

nomina quale Liquidatore il Dott. Alberto Agnini dell'Odec di Modena,



ordina ai debitori il deposito entro 7 giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;

ordina ai debitori ed agli eventuali terzi (fatti salvi i diritti dei comproprietari) di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;

autorizza il Liquidatore, all'apertura di un conto corrente della procedura, nonché, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito *Internet* del Tribunale di Modena nella apposita area; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;

- notifici, quanto prima, la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII; provveda, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, cui dovrà notificare senza indugio la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- completi, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione, l'inventario dei beni dei debitori; rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;

- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;



- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30/06/2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura della liquidazione, se la procedura sarà ancora aperta, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione; prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori presso il domicilio eletto, al Liquidatore ed all'OCC. Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 20.12.2023

Il Giudice estensore
Dott. Carlo Bianconi

Il Presidente
Dott.ssa Emilia Salvatore

TRIBUNALE DI MODENA
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 TEGEN. E RUBR. n. 805/2023
 27 DIC 2023
 IL CANCELLIERE ESTENSO
[Firma illeggibile]

Firmato Da: BIANCONI CARLO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 216438
 Firmato Da: SALVATORE EMILIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4220c8186891485cb784020a1a0b68d1

